

R.P.U. 49/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Emilia Fagnoli | Presidente |
| - dott. Alessandro Nasti | Giudice |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di MANUELA COIA (C.F. COIMNL80S53L117X), residente in Terni, Via Taro n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Peppucci, presso il cui studio in Marsciano (PG), Via Tuderte n. 5 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato dalla debitrice ed esaminata la documentazione ad esso allegata, nonché quella da ultimo depositata il 26.11.2024;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 21.8.2024;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);

rilevato che la debitrice ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale "Fiori di Loto di Coia Manuela", con sede in Terni, Via Roma n. 137, cancellata dal Registro delle Imprese già in data 31.7.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non più esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Daniela Cecchetti;



ritenuta l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale di un'impresa cancellata dal registro imprese da oltre un anno e, quindi, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII, in relazione sia a debiti personali, sia a debiti d'impresa residui al momento della cancellazione, come già affermato dalla giurisprudenza di merito nella vigenza della L. n. 3/2012 (cfr. *ex multis* Trib. Milano del 3.6.2021), come confermato dall'espresso dettato dell'art. 33, co. 1 *bis*, CCII introdotto con il d.lgs. n. 136/2024; ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento della debitrice ai sensi dell'art. 268, co. 1, CCII, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere dell'11.5.2023), atteso che sulla ricorrente grava una situazione debitoria pari a circa € 120.253,63 (quali debiti riconducibili al mancato pagamento dei tributi dovuti per l'attività d'impresa svolta, delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice dipendente e ai finanziamenti contratti per l'esercizio dell'attività d'impresa; complesso debitorio al quale occorre aggiungere altresì il compenso dell'OCC avv. Daniela Cecchetti e dell'avv. Elisa Peppucci) e che, dall'altro lato, MANUELA COIA è attualmente disoccupata, è titolare di un bene mobile registrato del valore stimato di € 10.177,00, nonché di beni strumentali all'attività d'impresa precedentemente svolta di valore pari ad € 2.044,00; ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti (cfr. docc. 51-55);

evidenziato che l'attivo della ricorrente è composto, altresì, dall'apporto di finanza esterna per € 10.800,00 che il compagno Candelori Ivan si impegna a versare in favore della massa dei creditori in rate mensili e, comunque, entro il triennio dall'apertura della procedura (cfr. all. 46);

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia (all. 38), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 39);

rilevato, inoltre, che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. *ex multis* Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);

riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

ritenuto che non osta alla conferma quale liquidatore dell'OCC di cui all'art. 269 CCII (nella specie, l'avv. Daniela Cecchetti) il fatto che quest'ultimo non risulti iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art.



356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; *contra*, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023);

precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e del liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art.* 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari; ritenuto, in definitiva, che ricorrano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della ricorrente;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MANUELA COIA (C.F. COIMNL80S53L117X), residente in Terni, Via Taro n. 16;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore l'avv. Daniela Cecchetti, invitandola a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina – la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- **ordina** a MANUELA COIA il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relative all'impresa individuale cessata, nonché dell'elenco dei creditori, nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;



- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **15/02/2025**, data entro il quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina** che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- **dispone** che il liquidatore:
 - provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
 - aggiorni – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza – l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
 - completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fagnoli)

